Commissione Tributaria Regionale LOMBARDIA

Sezione16

Sentenza n. 1024 del 15 marzo 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori

TARGETTI RICCARDO Presidente

RUTA GAETANO Relatore

CORRERA MARIA ROSARIA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2694/2020

depositato il 29/06/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 4673/2019 Sez. 17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENT. CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

VIA RIO SPARTO, 21 65100 PESCARA

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - MILANO

VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20126 MILANO

proposto dall'appellante:

(...)

difeso da: (...)

Atti Impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 2002

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 2003

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) BOLLO 2002

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ALTRI TRIBUTI 2006

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) BOLLO 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TARSU/TIA 2009

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ALTRI TRIBUTI 2008

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 2008

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ALTRI TRIBUTI 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALIQUOTE 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) DIR.ANNUO CCIAA 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) BOLLO 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) REGISTRO 2014
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALIQUOTE 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) REGISTRO 2015
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) BOLLO 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ALTRI TRIBUTI 2006
CARTELLA Di PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2012
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza n. 4673/19 del 15.10.2019 (depositata il 6.11.2019) la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 17, dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da (...) avverso estratto di ruolo riferibile ad una pluralità di cartelle di pagamento, condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, quantificate nella misura di Euro 4.800,00. Secondo i giudici di primo grado "*Il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo in presenza di cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento tempestivamente notificati. Il ricorso avverso un estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. La Cassazione ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la sottesa cartella esattoriale nella sola ipotesi in cui l'avviso di accertamento e le cartelle non siano notificate, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Si osserva che la notifica delle cartelle esattoriali è tempestiva, come anche l'avviso di accertamento*". Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente, deducendo a sostegno delle proprie ragioni i motivi di seguito indicati:
- la mancanza di prova circa la regolare notifica, avendo l'Ufficio depositato delle copie di originali e, quanto alle notifiche a mezzo posta, non essendovi prova dell'inoltro della doppia raccomandata;
- la mancanza di prova circa il contenuto della raccomandata, non essendo sufficiente a fornire la prova della avvenuta notifica la mera esibizione della raccomandata;

- la mancanza di prova circa la abilitazione dei soggetti che hanno compiuto la notifica degli atti;
- difetto di motivazione della sentenza di primo grado circa il disconoscimento di parte della documentazione esibita in copia;
- difetto di motivazione in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere, per le cartelle riferibili ad anni di imposta antecedenti il 2010 e per crediti inferiori a 1000 euro;
- prescrizione dei crediti erariali, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione "breve" e non quello ordinario decennale, riferibile solo ai titoli giudiziali;
- decadenza del termine di accertamento a carico dell'Agenzia delle Entrate;
- non equiparabilità della richiesta di rateizzazione al riconoscimento dei crediti erariali da parte del contribuente.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che insistevano per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 13.1.2021 la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio (svoltasi telematicamente con l'utilizzo di adeguata tecnologia regolarmente funzionante, come attesta il Presidente del Collegio anche sottoscrivendo la presente sentenza) sulla base degli atti. L'appello deve essere respinto.

Vanno condivise integralmente le argomentazioni proposte dall'Ufficio, nelle sue diverse articolazioni, a sostegno della infondatezza dell'appello.

Il Centro Operativo di Pescara, in relazione all'avviso di accertamento n. (...), ha evidenziato come la relata di notifica riporti la dicitura "*notificato nelle mani proprie del contribuente*". Il disconoscimento della firma apposta non può passare attraverso clausole di stile o generiche, come è avvenuto nel caso in esame.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo in risalto una molteplicità di ragioni ostative all'accoglimento dell'appello, peraltro in larga misura ripetitive dei motivi di ricorso in primo grado. E' stato anzitutto evidenziato come rispetto alle cartelle (...) vi sia stata da parte del contribuente richiesta di adesione alla procedura di Rottamazione ter. Tale circostanza appare incompatibile con la volontà di contestare la validità delle suddette cartelle, essendo evidentemente contraddittoria la richiesta di pagamento degli importi al fisco, sia pure con le agevolazioni previste dalla legge, con la contestazione della validità della pretesa erariale.

Il disconoscimento della sottoscrizione delle cartelle di pagamento, come osservato anche dal Centro operativo di Pescara, passa attraverso atti formali (la querela di falso), non essendo sufficiente un generico richiamo alla non attribuibilità della sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso destinatario, in occasione del ricorso.

Una volta riconosciuta la correttezza nel procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento, deriva come conseguenza la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. **Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado nella parte motiva, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può costituire (...) per contestare gli atti presupposto, eludendo termini e modi di impugnazione, in violazione del disposto di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/92.** Tutte le ulteriori doglianze appaiono manifestamente infondate.

Per le cartelle riportanti crediti inferiori a 1000 euro e riferibili ad annualità antecedenti al 2010 è la stessa Agenzia delle Entrate a dichiarare che esse devono ritenersi caducate ex lege (pag. 12-13 delle controdeduzioni in appello).

I crediti non sono prescritti, avendo l'Ufficio documentato la notifica alla parte di intimazioni di pagamento che producono effetto interruttivo.

Destituita di fondamento e formulata in termini assolutamente generici la pretesa inadeguatezza delle "copie" prodotte in giudizio dall'Ufficio a fondare la prova della rituale notifica degli atti al contribuente. In mancanza di una specifica deduzione di non conformità all'originale, che non può argomentarsi con clausole di stile o generiche, la copia forma piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

La Commissione respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in Euro 2.500,00 per ciascuno degli Uffici costituiti.

Milano, 13 gennaio 2021.

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2021.